

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

**Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 17 dicembre 2020, come modificata dalla
Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 1° marzo 2021**

Termini, modalità e condizioni per la concessione di aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel rispetto della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

1. I contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti di cui all'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha integrato l'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ("**Contributi**"), sono concessi in conformità alla sezione 3.12 "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*" della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modifiche e integrazioni ("**Temporary Framework**"), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e alla presente delibera.
2. I Contributi sono concessi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. I Contributi sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto a favore di imprese per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale e che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - i. enti fieristici con vocazione internazionale, costituiti in forma di società di capitali con sede legale in Italia; oppure
 - ii. imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, costituite in forma di società di capitali con sede legale in Italia.I Contributi non possono essere concessi a imprese che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
4. L'importo complessivo lordo del Contributo non può superare **10 milioni di euro** per impresa in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini del rispetto degli importi complessivi lordi ora indicati, si tiene altresì conto di tutte le misure di aiuto di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui la medesima impresa ha beneficiato.

Ai presenti fini trova applicazione la nozione di impresa unica come definita dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. I Contributi coprono i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("**Periodo Ammissibile**"), e sono concessi a beneficio dei soggetti di cui al paragrafo 3 che abbiano subito nel Periodo Ammissibile un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 ("**Periodo di Riferimento**").

Il Periodo di Riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il Periodo Ammissibile sia nel 2020 o nel 2021.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile che non sono coperti dagli utili¹ durante lo stesso periodo e che non sono coperti da

¹ Vale a dire le entrate meno i costi variabili.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o sostegno da altre fonti².

6. L'intensità dell'aiuto non può superare il 70 % dei costi fissi non coperti.
Ai fini del presente calcolo, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il Periodo Ammissibile³ sono considerate costi fissi non coperti.
7. I Contributi possono essere concessi sulla base delle perdite previste. Tuttavia l'importo definitivo del Contributo viene determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati. In tal caso, le erogazioni eccedenti l'importo definitivo finale del Contributo sono restituite.
8. I Contributi non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
I Contributi possono essere cumulati con:
 - a) aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("*de minimis*"), ovvero del Regolamento n. 651/2014 ("*GBER*"), nel rispetto delle previsioni di cumulo ivi previste;
 - b) altre misure di aiuto autorizzate ai sensi di altre sezioni del Temporary Framework, nel rispetto delle condizioni previste dalle medesime sezioni.Tali verifiche vengono compiute anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte dell'impresa richiedente, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 10.
9. I Contributi sono concessi mediante delibera del Comitato Agevolazioni entro e non oltre il **31 dicembre 2021**, previa richiesta scritta dell'impresa richiedente presentata a SIMEST S.p.A. con la documentazione e con le certificazioni necessarie al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti della presente delibera, e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A., secondo le procedure presso la stessa vigenti.
10. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio della presente misura, i Cofinanziamenti sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al richiamato articolo 52), in relazione alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché degli obblighi di monitoraggio e relazione indicati alla sezione 4 del Temporary Framework in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
11. I Contributi sono revocati al venire meno dei limiti e delle condizioni previsti dalla presente delibera, nonché nei casi previsti con delibera del Comitato Agevolazioni.
In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire entro 60 giorni il Contributo erogato, corrispondendo gli interessi maturati a tasso legale maggiorato del 2%.
12. La concessione di Contributi ai sensi della presente delibera è subordinata alla preventiva autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La presente delibera sarà adeguata alle eventuali ulteriori prescrizioni della Commissione europea espresse in sede di approvazione della misura. In caso di successive modifiche del Temporary Framework da parte della Commissione europea, condizioni, limiti e requisiti indicati dalla presente delibera saranno tempestivamente adeguati con delibera del Comitato Agevolazioni.

² Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili. I primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

³ Le perdite per riduzione di valore una tantum non sono incluse nel calcolo delle perdite.